

STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Mauro ROVIDA
Dott. Francesca RAPETTI
Dott. Luca GIACOMETTI
Dott. Barbara MARINI
Dott. Micaela MARINI
Dott. Paolo PICCARDO

Telef.: +39 010 876.641 – Fax: +39 010 874.399

e mail: segreteria@studiorovida.it



STUDIO CIDDA GRONDONA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Luca Andrea CIDDA
Dott. Pietro GRONDONA
Dott. Davide FERRANDO

Telef.: +39 010 36.26.530 – Fax: +39 010 36.28.935

e mail: studio@studiociddagrondona.com

16128 GENOVA - Via Corsica 2/17-18

Genova 7 marzo 2012

Ai Signori Clienti

Circolare n. 11/2012

OGGETTO: DL sulle semplificazioni fiscali” (DL 2.3.2012 n. 16) - Novità in materia di utilizzo del denaro contante

INDICE

1	Premessa	2
2	Acquisti da parte di turisti stranieri	2
	2.1 <i>Condizioni per la deroga</i>	2
	2.2 <i>Entrata in vigore</i>	2
3	Comunicazione delle violazioni	3
	3.1 <i>Soggetti tenuti alla comunicazione alla Guardia di Finanza</i>	3
	3.2 <i>Entrata in vigore</i>	3
4	Trasferimenti transfrontalieri di denaro contante	3
	4.1 <i>Entità delle sanzioni</i>	4
	4.2 <i>Importi oggetto di sequestro</i>	4
	4.3 <i>Estinzione della violazione tramite pagamento in misura ridotta</i>	4
	4.3.1 <i>Circostanze che precludono l'estinzione tramite pagamento in misura ridotta</i>	5
	4.3.2 <i>Importo minimo</i>	5
	4.3.3 <i>Soggetti a cui effettuare il pagamento in misura ridotta</i>	5
	4.4 <i>Termini per l'emissione del decreto di pagamento</i>	5
	4.4.1 <i>Richiesta di valutazioni tecniche</i>	5
	4.4.2 <i>Nuovo termine perentorio per l'emissione del decreto</i>	5
	4.4.3 <i>Proroga dei termini</i>	5
5	Stipendi e pensioni corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni	6



1 PREMESSA

Il DL 2.3.2012 n. 16, c.d. "DL sulle semplificazioni fiscali", apporta alcune novità anche in materia di utilizzo del denaro contante. Esse concernono:

- gli acquisti per importi pari o superiori a 1.000,00 euro effettuati da **turisti stranieri**;
- la **comunicazione delle violazioni** relative all'utilizzo del denaro contante, degli assegni "liberi" e dei libretti al portatore;
- i **trasferimenti transfrontalieri** con denaro contante al seguito, di importo pari o superiore a 10.000,00 euro;
- i termini entro i quali le Pubbliche Amministrazione dovranno corrispondere **stipendi e pensioni**, di importo superiore a 1.000,00 euro, esclusivamente con strumenti tracciabili.

2 ACQUISTI DA PARTE DI TURISTI STRANIERI

Il **divieto** di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000,00 euro **non opera** per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:

- da persone fisiche di **cittadinanza** diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), che abbiano **residenza** fuori dal territorio dello Stato italiano;
- presso esercenti il **commercio al minuto**, o attività assimilate, e presso **agenzie di viaggi** e turismo.

2.1 CONDIZIONI PER LA DEROGA

Tale deroga, però, è applicabile solo in presenza di precise **condizioni**.

In particolare, il cedente del bene o il prestatore del servizio:

- deve **acquisire**, all'atto dell'effettuazione dell'operazione, sia **la fotocopia del passaporto** del cessionario e/o del committente, sia un'**apposita autocertificazione** di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, in cui attesta il fatto di non essere cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), nonché di possedere la residenza fuori del territorio dello Stato italiano;
- deve versare, nel **primo giorno feriale successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, **il denaro contante** incassato su un proprio conto corrente tenuto presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di identità di cui sopra (e non – almeno così sembrerebbe – anche dell'autocertificazione) e della fattura, della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso;
- deve avere inviato **apposita comunicazione preventiva** (anche in via telematica) all'Agenzia delle Entrate.

2.2 ENTRATA IN VIGORE

La disciplina sopra esaminata **non è immediatamente operativa**.

A tali fini, infatti, occorre attendere l'emanazione, entro l'1.4.2012, di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, recante le **modalità** ed i **termini** per l'effettuazione della suddetta comunicazione preventiva.



3 COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

In presenza di violazioni all'utilizzo del denaro contante, degli assegni "liberi" o dei libretti al portatore occorre non solo una comunicazione alle competenti **Ragionerie territoriali dello Stato** da parte dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio (e, quindi, anche da parte dei liberi professionisti), ma anche una **segnalazione alla Guardia di Finanza**, e non più all'Agenzia delle Entrate; sarà, poi, la Guardia di Finanza a darne tempestiva **comunicazione anche all'Agenzia delle Entrate**, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento.

3.1 SOGGETTI TENUTI ALLA COMUNICAZIONE ALLA GUARDIA DI FINANZA

Il legislatore non ha colto l'occasione per precisare definitivamente su chi concretamente ricada l'onere di effettuare la segnalazione, oggi, alla Guardia di Finanza (e prima delle modifiche all'Agenzia delle Entrate). Analogamente a quanto accadeva in relazione alla precedente formulazione, infatti, non è chiaro se i soggetti obbligati debbano limitarsi a comunicare la rilevata violazione alla sola Ragioneria territoriale dello Stato (che opererà poi la segnalazione alla Guardia di Finanza) ovvero se gli stessi debbano effettuare la comunicazione sia alla Ragioneria territoriale dello Stato che alla Guardia di Finanza.

La soluzione che si ritiene preferibile è la prima (**comunicazione alla sola Ragioneria territoriale dello Stato**). In tal senso sembra deporre la stessa lettera della norma. In essa, infatti, si stabilisce che la comunicazione alla Ragioneria territoriale dello Stato è effettuata *"per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza, la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate"*. In senso contrario, peraltro, sembra condurre la lettura della Relazione illustrativa del DL 16/2012. Si ricorda, inoltre, che, sul punto, alcuni tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno invitato ad una **soluzione "cautelativa"** (doppia comunicazione da parte dei soggetti destinatari del DLgs. 231/2007), in attesa della predisposizione di una nota interpretativa, della quale, al momento, non si ha notizia.

3.2 ENTRATA IN VIGORE

Le modifiche in esame sono in vigore **dal 2.3.2012**.

In attesa di chiarimenti ufficiali, quindi, al fine di evitare gravose conseguenze sanzionatorie, pare opportuno adeguarsi alla soluzione cautelativa prospettata dai tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, provvedendo ad una doppia comunicazione delle violazioni eventualmente rilevate, vale a dire:

- sia alla competente Ragioneria territoriale dello Stato;
- sia alla Guardia di Finanza.

4 TRASFERIMENTI TRANSFRONTALIERI DI DENARO CONTANTE

Il DL 16/2012 reca importanti modifiche anche al DLgs. 19.11.2008 n. 195, in materia di passaggi transfrontalieri con denaro contante al seguito.

Si ricorda che tale provvedimento normativo impone a chiunque entri nel territorio nazionale (o ne esca) trasportando "denaro contante" di importo pari o superiore a 10.000,00 euro di dichiarare tale somma all'Agenzia delle Dogane.



La dichiarazione può, **in alternativa**, essere:

- **trasmessa telematicamente**, prima dell'attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle Dogane; in tal caso, il dichiarante deve **recare al seguito copia** della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale;
- **consegnata in forma scritta**, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con l'attestazione del ricevimento da parte dell'ufficio; in tal caso, il dichiarante deve **recare al seguito copia** della dichiarazione con l'attestazione del relativo ricevimento.

Le novità in materia riguardano:

- l'entità delle sanzioni;
- gli importi oggetto di sequestro;
- le condizioni per estinguere la violazione tramite pagamento in misura ridotta;
- i termini entro cui deve essere emesso il decreto con cui si determina la somma dovuta per la violazione.

4.1 ENTITÀ DELLE SANZIONI

La previgente sanzione fino al 40% è sostituita da sanzioni differenziate in base all'entità dell'importo trasferito – o che si tenta di trasferire – in violazione della suddetta disciplina.

Esse vanno:

- **dal 10% al 30%** dell'importo trasferito – o che si tenta di trasferire – in eccedenza rispetto al limite di 10.000,00 euro, se detta **eccedenza non è superiore a 10.000,00 euro**;
- **dal 30% al 50%** dell'importo trasferito – o che si tenta di trasferire – in eccedenza rispetto al limite di 10.000,00 euro, se detta **eccedenza è superiore a 10.000,00 euro**.

Importo minimo

Resta fermo l'**importo minimo di 300,00 euro** della sanzione pecuniaria amministrativa.

4.2 IMPORTI OGGETTO DI SEQUESTRO

In corrispondenza con le modifiche apportate all'entità delle sanzioni, viene modificata anche la disciplina relativa al sequestro.

Questo, infatti, è eseguito:

- **nel limite del 30%** dell'importo eccedente il limite di 10.000,00 euro, qualora l'**eccedenza non sia superiore a 10.000,00 euro**;
- **nel limite del 50%** dell'importo eccedente, in tutti gli altri casi.

Viene precisato, inoltre, che il denaro sequestrato **garantisce con preferenza** su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

4.3 ESTINZIONE DELLA VIOLAZIONE TRAMITE PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Il soggetto cui sia stata contestata una violazione della disciplina in esame può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta pari al:



- **5% del denaro contante eccedente la soglia**, come accadeva in passato, ma solo se l'eccedenza non dichiarata **non è superiore a 10.000,00 euro**;
- **15%** se l'eccedenza **non supera i 40.000,00 euro**.

4.3.1 Circostanze che precludono l'estinzione tramite pagamento in misura ridotta

Il pagamento in misura ridotta non può avvenire:

- se l'importo del denaro contante eccedente la soglia consentita **supera i 40.000,00 euro** (in passato, invece, l'importo in questione era di 250.000,00 euro);
- quando il trasgressore si è già avvalso della medesima possibilità per violazione analoga **nei cinque anni antecedenti** la ricezione dell'atto di contestazione (in passato, invece, la norma faceva riferimento ai 365 giorni precedenti).

4.3.2 Importo minimo

Resta ferma la previsione in base alla quale la somma pagata non può comunque essere inferiore a **200,00 euro**.

4.3.3 Soggetti a cui effettuare il pagamento in misura ridotta

Il pagamento in misura ridotta può essere effettuato:

- all'Agenzia delle Dogane o alla Guardia di Finanza al **momento della contestazione** (le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle Dogane);
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, **entro 10 giorni** dalla contestazione stessa.

4.4 TERMINI PER L'EMISSIONE DEL DECRETO DI PAGAMENTO

Chi non si avvale del procedimento di cui sopra, **entro il termine di 30 giorni** dalla data di ricezione dell'atto di contestazione, può:

- **presentare scritti difensivi** e documenti al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- **chiedere di essere sentito** dalla stessa Amministrazione.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, determina, con **decreto motivato**, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.

4.4.1 Richiesta di valutazioni tecniche

L'Amministrazione ha facoltà di chiedere valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono provvedere **entro 45 giorni** dal ricevimento della richiesta.

4.4.2 Nuovo termine perentorio per l'emissione del decreto

Il decreto con cui si provvede alla determinazione della somma dovuta deve essere emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze non più nel termine perentorio di 210 giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione, ma entro **180 giorni dalla data in cui riceve i verbali di contestazione**.

4.4.3 Proroga dei termini

Questo termine, peraltro, è **prorogato di 60 giorni** in caso di richiesta di:



- audizione, da parte del soggetto nei cui confronti è stata contestata la violazione;
- valutazioni tecniche, da parte dell'Amministrazione.

5 STIPENDI E PENSIONI CORRISPOSTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Si evidenzia, infine, che, al fine di ridurre l'utilizzo del denaro contante è stato anche stabilito che devono essere erogati con strumenti diversi da esso:

- i pagamenti delle **spese** delle Pubbliche Amministrazioni di importo superiore a 1.000,00 euro;
- **stipendi e pensioni** corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni di importo superiore a 1.000,00 euro.

Operatività della disciplina

La previsione relativa al **pagamento delle spese** deve essere resa operativa entro il **7.3.2012** (questo termine può essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Il DL 16/2012 ha, invece, stabilito che **l'erogazione di stipendi e pensioni** con strumenti diversi dal contante dovrà essere operativa **dall'1.5.2012**.

Distinti saluti

Studio RoviDa

Studio Cidda Grondona